

Determinazione n. 75/2000**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 24 ottobre 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, comma 1 con la quale l'Autorità portuale di Bari è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonchè l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 nonchè le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Bruno Bove e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Bari l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Bruno Bove

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI BARI PER GLI ESERCIZI DAL 1995 AL 1999*

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Aspetti istituzionali. - 3. Gli Organi. - 4. Il personale. - 5. Dismissioni e partecipazioni societarie. - 6. La programmazione e il piano regolatore portuale. - 7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni. - 8. Concessioni e autorizzazioni. - 9. Attività promozionale. - 10. Il lavoro portuale. - 11. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri. - 12. Bilancio e contabilità. - 13. il rendiconto finanziario e la gestione dei residui. - 14. La situazione amministrativa. - 15. Il conto economico. - 16. Lo stato patrimoniale. - 17. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

I. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito riguardo alla gestione finanziaria, relativa agli anni dal 1995 al 1999, dell'Autorità portuale di Bari.

2. Aspetti istituzionali

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale ha istituito, nei principali porti nazionali, le Autorità portuali, enti di diritto pubblico distinti dalle Autorità marittime e aventi una serie di compiti espletati nei porti in precedenza dalle Capitanerie e dagli uffici periferici del Ministero dei Lavori pubblici, oltre a nuovi compiti correlati alle nuove funzioni ed esigenze di un moderno scalo marittimo.

Nei porti ove esistevano Enti e Consorzi portuali ovvero le Aziende dei mezzi meccanici (tutti accomunati dall'art. 2 della legge 84 nella denominazione di "organizzazioni portuali") la legge medesima ha inteso far derivare tali Autorità portuali da questi Enti preesistenti attraverso la dismissione delle loro attività operative ed il conseguente subingresso delle Autorità portuali nel possesso dei beni e rapporti in corso in precedenza non trasferiti.

L'organizzazione portuale esistente a Bari era il Consorzio del porto di Bari, costituito con decreto prefettizio del 22 marzo 1960, ai sensi degli artt. 156 e seguenti del T.U.L.C.P., come consorzio volontario tra Comune, Provincia e C.C.I.A. di Bari, il quale esercitava esclusivamente attività di impresa portuale oltre a gestire i mezzi meccanici dello Stato, la Stazione marittima passeggeri e il bilico portuale.

L'Autorità portuale di Bari ha assunto le sue funzioni istituzionali a decorrere dal 1° gennaio 1995, data di sua costituzione ai sensi del D.L. 22 dicembre 1994, n. 969, più volte reiterato, da ultimo con D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Sono affidati dalla legge all'autorità portuale essenzialmente i seguenti compiti:

- indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali; con poteri

di regolamentazione e di ordinanza anche con riferimento alla sicurezza degli ambiti portuali;

- manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici;
- affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale non coincidenti nè strettamente connessi con le operazioni portuali;
- vigilanza e controllo, con i connessi poteri di polizia amministrativa, in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali e degli uffici di sanità marittima;
- amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo con i poteri previsti negli articoli da 36 a 55 e 68 del cod. nav. e nelle relative norme di attuazione.

Nella sfera dell'autonomia dell'Autorità è compresa la facoltà, riconosciuta dall'art. 6 comma 6 della legge n. 84¹, di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali ad essa affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Autorità portuale è stata disciplinata, sino all'emanazione del regolamento di contabilità (previsto dal comma 3 del medesimo art. 6)², dalla normativa regolamentare di cui al

¹ Nel testo novellato dall'art. 8-bis del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30. L'originario testo di detto comma contemplava solamente il divieto per l'Autorità portuale, mantenuto anche nella nuova formulazione, di esercitare la gestione delle operazioni portuali ed ogni altra attività strettamente connessa.

² Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Bari è stato adottato dal Comitato portuale con delibera del 5 febbraio 1998 e ha ricevuto approvazione condizionata dal Ministero dei Trasporti e dalla Navigazione con nota del 30 ottobre 1998, cui

D.P.R. 17 aprile 1972, n. 989, nonchè dalle istruzioni generali impartite dai Ministeri della Marina mercantile e del Tesoro con decreto interministeriale 16 giugno 1980.

Tale gestione è soggetta, a norma del comma 4 del citato articolo 6, al controllo della Corte dei conti che lo esercita con le modalità previste dagli articoli 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259³.

l'Autorità si è conformata, apportando le integrazioni e modifiche richieste, con delibera del 31 marzo 1999.

³ In tal senso ha disposto l'art. 8-bis del D.L. 457/1997, convertito in L. 30/1998, novellando il predetto comma 4 la cui originaria formulazione prevedeva quale modalità del controllo quella prevista dall'art. 12 della legge n. 259, consistente nella presenza di un magistrato alle riunioni degli organi collegiali dell'ente.

3. Gli Organi

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale ed il Collegio dei revisori.

3.1 Il Presidente

Il Presidente dell'Autorità portuale di Bari è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 29 agosto 1997, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 6 agosto 1997.

In precedenza l'Autorità era stata retta da commissari di nomina ministeriale⁴; ciò in applicazione dell'art. 20 della legge 84 secondo il quale gli appositi commissari nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione con il compito di gestire le organizzazioni portuali (nella specie il Consorzio del porto di Bari) e dismetterne le attività operative dovevano altresì provvedere alla gestione delle Autorità portuali sino all'insediamento dei relativi presidenti e comitati portuali.

Con d.m. 10 luglio 1997 l'indennità di carica spettante al Presidente dell'Autorità è stata, in via provvisoria e salvo conguaglio, fissata in misura equipollente al trattamento economico del Segretariato generale maggiorato del 30%.

In ragione di tale rapporto con il trattamento economico del Segretario generale, l'indennità è variata nel tempo passando da un ammontare iniziale di lire 205.224.984 a quello, decorrente dal 1° gennaio 1999, di lire 232.549.590.

⁴ Nel periodo di gestione commissariale si sono avvicendati due commissari nominati, il primo, con d.m. 19 ottobre 1994 e, il secondo, con d.m. 16 aprile 1996.

3.2 Il Comitato portuale

Il comitato portuale di Bari, che risulta costituito in data 16 ottobre 1997, si è riunito per la prima volta il successivo 29 ottobre.

In tale adunanza il Comitato ha approvato il regolamento interno per la disciplina delle proprie attività e ha deliberato la misura del gettone di presenza spettante ai suoi membri, fissandola in lire 100.000 lorde per ciascuna seduta.

3.3 Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dell'Autorità è stato nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 gennaio 1996.

Antecedentemente alla predetta nomina, e cioè per tutto il 1995, aveva svolto il ruolo di collegio dei revisori dell'Autorità, l'analogo organo del Consorzio del porto.

I compensi annui lordi spettanti ai revisori sono stati fissati dapprima, con d.m. 6 febbraio 1996, in lire 7.200.000 per il Presidente del collegio, lire 6.000.000 per i membri effettivi e lire 1.200.000 per i supplenti, e poi, con d.m. 31 dicembre 1997, rideterminati, rispettivamente, in lire 10.368.000, lire 8.640.000 e lire 1.728.000.

3.4 Il Segretariato generale

Ai sensi dell'art. 10 della legge 84 detto organo è composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa.

Nel periodo oggetto di referto si sono avvicendati due segretari generali dell'Autorità: il primo (già Segretario generale del Consorzio del porto) veniva nominato con decreto commissariale del 15 dicembre 1995 e rimaneva in carica, per effetto di successive conferme, sino al 30 novembre 1997; mentre il secondo è stato nominato con delibera del Comitato portuale del 12 novembre 1997, per un quadriennio con decorrenza dal 1° dicembre 1997.

Il trattamento economico del Segretario generale è regolato dai CCNL dei dirigenti di aziende industriali ed il suo ammontare, che al 1° gennaio 1995 era di lire 10.488.598 lorde per 14 mensilità, ha raggiunto poi, in applicazione del contratto collettivo sottoscritto il 19 novembre 1997, l'importo di lire 12.777.450 lorde per 14 mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L'assetto organizzativo e la conseguente pianta organica della Segreteria tecnico-operativa sono stati fissati, una prima volta, con decreto del 9 febbraio 1996, adottato nel periodo di gestione commissariale e, successivamente, rideterminati con delibera del Comitato portuale in data 29 ottobre 1997.

In forza del decreto del commissario la Segreteria tecnico-operativa veniva articolata in tre servizi (Ragioneria, Tecnico, Amministrativo) ed un ufficio di segreteria con una dotazione organica complessiva di 32 unità, mentre, nella nuova configurazione datale dal Comitato portuale, essa è strutturata in quattro servizi (Affari generali, Demanio e lavoro portuale, Tecnico, Amministrazione e Ragioneria) con un organico di 27 unità.

La contrazione dell'organico da 32 a 27 unità ha comportato, come mostra il prospetto seguente, l'eliminazione di 6 figure professionali di 4° 5° livello e 2°/3° livello e l'inserimento di una posizione dirigenziale aggiuntiva.

PIANTA ORGANICA

Livelli	Decreto comm. 9.2.1996	Del. com. port. 29.10.1997
Dirigenti (compreso il Segretario generale)	3	4
Quadri	8	8
Livello 5°/6°	11	11
Livello 4°/5°	5	2
Livello 2°/3°	5	2
Totale	32	27

4. Il Personale

Riguardo ai dipendenti dell'Autorità è da premettere che alla data di sua costituzione veniva trasferito alle dipendenze della stessa, ed in continuità di rapporto di lavoro, il personale dell'O.P. Consorzio del porto (secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 2 della legge 84), personale consistente in 36 unità, poi ridottesi, dal 1° gennaio 1996, a 35 per il pensionamento di un impiegato di 5° livello.

Fissata la pianta organica (con il decreto commissariale del 9 febbraio 1996), di tali 35 unità venivano inquadrare nel ruolo della Segreteria tecnico-operativa 15, risultando quindi in esubero le restanti 20.

Ciò premesso, viene evidenziata nel primo dei due prospetti seguenti la consistenza del personale alla fine dell'esercizio 1995, e quella al 31 dicembre dei quattro esercizi successivi, dei dipendenti inquadrati in organico.

Nel secondo prospetto sono esposti i dati relativi ai dipendenti in esubero al 31 dicembre del 1996 e dei tre esercizi successivi.

Consistenza prima e dopo l'inquadramento in organico

	31/12/95	31/12/96	31/12/97	31/12/98	31/12/99
Dirigenti	2	2	2	3	4
Quadri liv. 8°	2	1	1	3	3
Quadri liv. 7°	1	1	1	2	2
Livello 6°	3	2	2	5	5
Livello 5°	7	4	5	3	3
Livello 4°	15	2	3	2	2
Livello 3°	5	3	1		1
Livello 2°	1				
Consistenza complessiva	36	15	15	18	20

A fine 1998 sono state assunte, previa procedura selettiva, tre unità nell'area quadri.